

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. del 27/7/1995

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

L'anno millenovecento novantacinque e questo giorno 27 del mese di Luglio nella sala del Consiglio comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 20/30 P.R. si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. Stra d'urgenza

Presiede la seduta il sig. Dott. Paolo Fortunato Dei consiglieri comunali sono presenti n. 19 e assenti sebbene invitati n. 2

come segue: E' presente n. 19 Assessori del cui elenco si fa riferimento al verbale n. 2 del 27/7/1995

Table with columns for N. d'ord., COGNOME E NOME, and status (sentito, sciolto). Lists 30 council members with their names and attendance status.

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: Vengono nominati scrutatori i sigg.ri: Elefante-Ciro, Cannavaocuolo Salvatore e Ruocco Paolo. Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Giuseppe Sgarigli. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Handwritten signature

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di G.C. n. 145 del 10.6.1995, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3° della legge n. 142/90, con la quale, tra l'altro, si approvava con decorrenza 1.1.1995 il piano per l'individuazione di aree omogenee per l'applicazione della tassa di occupazione della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) del territorio Comunale di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507;

Visto il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, composto da 36 articoli, con le relative tariffe;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, anche alla luce della susseguente relazione tecnica;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 15.01.1994;

Letta la relazione avente per oggetto: "Piano per l'individuazione di aree omogenee per l'applicazione della Tassa di Occupazione suolo pubblico" predisposta dal responsabile del servizio urbanistico arch. Pasquale Aprea, con allegata planimetria, con parere favorevole espresso dal C.E.C. in data 26.1.1995 verb. n. 1;

Presenti e votanti n. 19 Consiglieri.

All'unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

Rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

Di approvare il Regolamento comunale per l'occupazione e degli spazi ed aree pubbliche, per l'applicazione della relativa tassa, unitamente alle tariffe ed alla classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche, che si allega, parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Di dare atto che per le occupazioni verificatesi fino alla data di entrata del nuovo regolamento e tariffe, si procederà alla riscossione a conguaglio per gli importi ancora dovuti.

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere:

Favorevole

S. Maria la Carità, li' _____

IL RESPONSABILE

F.to Rag. Cira Chierchia

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:

Favorevole

S. Maria la Carità, li' _____

IL RESPONSABILE

F.to Rag. Cira Chierchia

A norma dell'art. 55, comma 5, della legge
8/6/1990 n. 142

A T T E S T A

la copertura finanziaria della complessiva
spesa di _____

S. Maria La Carità, li' _____

IL RESPONSABILE

F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime
parere:

Favorevole

S. Maria la Carità, li' 25/7/1995

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Sgariglia

SCHEMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) -

Descrizione della proposta

Vista la deliberazione di G.C. n. 145 del 10.6.1995, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3° della legge n. 142/90, con la quale, tra l'altro, si approvava con decorrenza 1.1.1995 il piano per l'individuazione di aree omogenee per l'applicazione della tassa di occupazione della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) del territorio Comunale di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507;

Visto il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, composto da 36 articoli, con le relative tariffe;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, anche alla luce della susseguente relazione tecnica;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 15.01.1994;

Letta la relazione avente per oggetto: "Piano per l'individuazione di aree omogenee per l'applicazione della Tassa di Occupazione suolo pubblico" predisposta dal responsabile del servizio urbanistico arch. Pasquale Aprea, con allegata planimetria, con parere favorevole espresso dal C.E.C. in data 26.1.1995 verb. n. 1;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

Di approvare il Regolamento comunale per l'occupazione e degli spazi ed aree pubbliche, per l'applicazione della relativa tassa, unitamente alle tariffe ed alla classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche, che si allega, parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Di dare atto che per le occupazioni verificatesi fino alla data di entrata del nuovo regolamento e tariffe, si procederà alla riscossione a conguaglio per gli importi ancora dovuti.

S. Maria la Carità, li 25/1/95

IL COMPILATORE

Pasquale Aprea

Delibero. C. C. N. 34 del 27/7/95

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO DELLA TASSA
- " 2 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
 - " 3 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONI
 - " 4 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
 - " 5 - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI OCCUPAZIONE
 - " 6 - SCOPO DELLE OCCUPAZIONI
 - " 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE
 - " 8 - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA CONCESSIONE
 - " 9 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
 - " 10 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE
 - " 11 - ESIBIZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DELLA RICEVUTA DELLA TASSA PAGATA
 - " 12 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO
 - " 13 - RAPPRESENTANTI DEL CONCESSIONARIO. TRAPASSI DELLE CONCESSIONI
 - " 14 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI
 - " 15 - LAVORI, SCAVI E DEMOLIZIONI NON PREVISTI NELL'ATTO CONCESSORIO
 - " 16 - DEMOLIZIONI ED USO DI OPERE ESISTENTI
 - " 17 - TRASFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE
 - " 18 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
 - " 19 - REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLE OCCUPAZIONI
 - " 20 - DECADENZA DALLE CONCESSIONI
 - " 21 - REVOCA DELLE CONCESSIONI
 - " 22 - PROCEDURA PER LA REVOCA
 - " 23 - EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA
 - " 24 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
 - " 25 - OCCUPAZIONI PERMANENTI- DISCIPLINA E TARIFFE- PASSI CARRABILI
 - " 26 - OCCUPAZIONE TEMPORANEE- DISCIPLINA E TARIFFE
 - " 27 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - DISCIPLINA
 - " 28 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
 - " 29 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA
 - " 30 - ESENZIONI
 - " 31 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
 - " 32 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
 - " 33 - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA - RINVIO
 - " 34 - SANZIONI
 - " 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
 - " 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 - " 37 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

X

ART.1
OGGETTO DELLA TASSA

1)- Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sono soggette alla relativa tassa.

2)- Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa sono pure esse soggette alla tassa.

3)- La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4)- Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione da parte del Comune stesso.

X ART.2
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1)- La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

X ART.3
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONI

X 1)- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

3)- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

Occupazioni Permanenti

4)-sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2)-Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere, ordinario aumentata del 20%.

ART.4

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1)- La tassa é graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.1 del presente regolamento sono classificate in tre categorie. Così come deliberato dalla G.M. , sentita la commissione edilizia ed é pubblicato per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici

2)- La tassa é commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3)- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

4)- La tassa é determinata in base alle misure previste dal presente regolamento. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quelle deliberata per la prima.

CIRCO

X

ART.5
CONCESSIONI DEL DIRITTO DI OCCUPAZIONE

1)- Le concessioni del diritto di occupazione, di cui al presente regolamento, sono subordinate all'osservazione delle disposizioni contenute nel D.L.vo 15.11.93 n.507 e nei regolamenti comunali di polizia locale, di igiene e di edilizia deliberati da questo Ente.

Esse sono sempre accordate dal Comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità. |4

ART.6
SCOPO DELLE OCCUPAZIONI

1)- Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come per l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostrre ecc... Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

2)- Saranno in ogni caso vietate le concessioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti statali, regionali e comunali.

3)- Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

ART.7
DOMANDA DI CONCESSIONE

1)- Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per la legge o per il regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda al Sindaco ed ottenere regolare concessione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione della superficie del bene concesso.

~~X~~ 2)- La domanda deve essere redatta su carta bollata, in forma chiara ed esauriente, su moduli predisposti dal Comune, e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

3)- Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel D.L.vo 15.11.93, n.507, nonché le altre disposizioni speciali che disciplinano la materia e di subordinare ad esse la sua azione, senza alcuna riserva.

4)- Il concessionario deve, inoltre, sottostare alle seguenti condizioni:

a)- Limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli con la concessione

b)- Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c)- Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli e a tale scopo dovrà usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte del Comune;

d)- Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenze della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o privati;

e)- Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f)- Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g)- Versare all'epoca stabilita la tassa accertata o al Concessionario dei tributi o all'appaltatore della riscossione o al Tesoriere Comunale.

h)- Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costituite in concessione, dovesse sostenere per la esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;

i)- Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'A.C. o con i terzi per ogni modifica delle opere già in atto, evitando ogni e qualsiasi vertenza e spese a carico del Comune, che in ogni caso faranno carico al concessionario stesso.

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti.

l)- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari a tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA CONCESSIONE

1)- IL Comune potrà subordinare la concessione alla prestazione, in congruo termine, di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, scadenza o revoca di essa, e per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.

ART. 9

CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1)- La domanda prodotta al Comune e redatta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli viene acquisita agli atti dell'ufficio Tributi del Comune per la registrazione in cronologico in apposito registro.

2)- Detta domanda, nei due giorni successivi alla registrazione, dovrà essere inoltrata, a cura di detto ufficio al dirigente del settore Tecnico e al Comandante VV.UU. per i pareri di competenza. I pareri richiesti dovranno essere espressi entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.

3)- Ottenuti i pareri di che trattasi, l'ufficio Tributi comunicherà, entro i due giorni successivi l'esito dell'istruttoria al richiedente la concessione. Verificandosi istruttoria positiva, l'Ufficio Tributi, provvederà all'emissione dell'atto di concessione a firma del Sindaco previo pagamento, da parte del interessato della relativa tassa presso gli sportelli della tesoreria comunale o dell'appaltatore del servizio di riscossione della tassa.

4)- Per le occupazioni non eccedenti la giornata tiene luogo dei predetti documenti la ricevuta della tassa pagata.

ART. 10

CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE

1)- Le concessioni permanenti, in ogni caso, hanno durata mai superiore agli anni nove e cessano alla loro scadenza, salvo tempestivo rinnovo o proroga per atto scritto.

2)- I tempi e gli uffici istruttori per la domanda di concessione permanente sono gli stessi di cui al precedente articolo 8 salvo i tempi assenati per i pareri del dirigente del Settore Tecnico e dei Comandante VV.UU. che in questo caso vengono fissati in giorni 15.

3)- Ottenuti i pareri, l'ufficio Tributi provvederà a sottoporre alla G.M. apposita proposta di deliberazione riportante i pareri e le eventuali condizioni della concessione.

ART.11

ESIBIZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DELLA RICEVUTA DELLA TASSA PAGATA.

1)- Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o copia dell'atto o contratto ad ogni richiesta degli agenti municipali e della forza pubblica.

ART.12

DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1)- Ogni concessionario deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

ART.13

RAPPRESENTANTI DEL CONCESSIONARIO. TRAPASSI DELLE CONCESSIONI

1)- Le concessioni sono strettamente personali.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente al Comune in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

2)- E' severamente vietata qualsiasi subconcessione.

ART.14

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1)- Durante la esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore e dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione o licenza:

a)- Non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;

b)-Evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c)-Evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte del Comune o di terzi;

d)-Evitare l'uso di mine e di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e)-Collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà a ricadere interamente sul concessionario.

ART.15

LAVORI, SCAVI E DEMOLIZIONI NON PREVISTI NELL'ATTO CONCESSORIO

1)- L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto di concessione o contratto.

La stessa concessione non esonera i concessionari dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in piene l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART.16

DEMOLIZIONI ED USO DI OPERE ESISTENTI

1)- In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dal Comune nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti, ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione dell'opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

2)- Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, colcolando il loro lavoro secondo il costo

che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altra località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, ad evitare la revoca della concessione.

3)- L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniali potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dalla G.M. con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

4)- L'uso di beni comunali importerà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

5)- La scadenza, in ogni caso, dovrà essere indicata nell'atto di concessione, nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

ART.17

TRASFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE

1)- Il concessionario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero deve chiedere una nuova concessione all'amministrazione, assoggettandosi al pagamento di una nuova tassa.

2)- Qualora il trasferimento sia ordinato dall'amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvederà al conteggio della tassa pagata in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta a trascorrere fino alla scadenza della concessione.

ART.18

CESSAZIONE ANTICIPATA DALLA CONCESSIONE

1)- Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non avrà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione o compenso di sorta.

ART.19
REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLE OCCUPAZIONI

1)- Tutte le concessioni s'intendono accordate senza pregiudizio dei diritti de terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio dell'organo comunale concedente.

ART.20
DECADENZA DALLE CONCESSIONI

1)- Si incorre nella decadenza dalla concessione qualora non si adempia alle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.

Si incorre altresì nella decadenza:

a)- Allorchè l'interessato non sia addivenuto alla stipula dell'atto di concessione nel termine di tre mesi dall'invito, o non abbia curato il versamento delle somme richieste per le spese d'istruttoria o per cauzione;

b)- Allorchè il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

c)- qualora si produca il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, ecc. ricevendo così una caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa amministrazione.

2)- Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli per la revoca.

ART.21
REVOCA DELLE CONCESSIONI

1)- Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione.

2)- Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3)- La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità o interessi.

ART.22 PROCEDURA PER LA REVOCA

1)- La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente articolo 19, con apposita ordinanza di sgombro e di rituzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

2)- Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

3)- Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

ART.23 EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA

1)- Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

TARIFFE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA

ART.24 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1)- Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di SANTA MARIA LA CARITA' è classificato di classe IV° in base alla popolazione quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto nazionale di statistica.

ART.25

OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE

PASSI CARRABILI: criteri di determinazione della superficie.

1)- Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa per metro quadrato:

| | | | | |
|---|-----------|--------|--------|---|
| A)- OCCUPAZIONE SUOLO: | £. 43.000 | 25.000 | 13.000 | |
| B)- OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO: | £. 43.000 | 25.000 | 13.000 | — |
| C)- OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTAN- TI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO: | £. 12.900 | 7.500 | 3.900 | |
| D)- PASSI CARRABILI: | £. 21.500 | 12.500 | 8.000 | |

2)- Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3)- La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4)- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5)- la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6)- Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnalitico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di mq.10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 30%.

7)- La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8)- Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%:

9)- La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

10)- Per le occupazioni permanenti con autovetture adibiti a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

X ART. 26
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

1)- Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie deliberate in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

X 2)- La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa per mq.:

A)- OCCUPAZIONE SUOLO:

| | |
|------------------------|----------|
| Categoria prima..... | £. 3.000 |
| Categoria seconda..... | £. 2.000 |
| Categoria terza..... | £. 1.500 |

B)- In rapporto alla durata delle occupazioni e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1)- dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (riduzione del 20%) e fino a 14 giorni:

| | |
|------------------------|----------|
| Categoria prima | £. 2.400 |
| Categoria seconda..... | £. 1.600 |
| Categoria terza..... | £. 1.200 |

37365806

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
Servizio Tesoreria TOSAP

2)- dalle ore 8,00 alle ore ¹²12,00 (riduzione del 50%) e oltre 14 giorni:

Categoria prima.....£. 1.500
Categoria seconda.....£. 1.000
Categoria terza.....£. 750

3)- dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....£. 1.500
Categoria seconda.....£. 1.000
Categoria terza.....£. 750

4)- dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e oltre 14 giorni:

Categoria prima.....£. 1.000
Categoria seconda.....£. 750
Categoria terzo.....£. 500

5)- dalle ore 18,00 in poi e fino a 24,00 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....£. 3.000
Categoria seconda.....£. 2.000
Categoria terza.....£. 1.500

6)- dalle ore 16,00 in poi e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima.....£. 3.000
Categoria seconda.....£. 2.000
Categoria terza.....£. 1.500

C)- Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

Categoria prima.....£. 3.000
Categoria seconda.....£. 2.000
Categoria terza.....£. 1.500

D)- Occupazione con tende e simili:

Categoria prima.....£. 3.000
Categoria seconda.....£. 2.000
Categoria terza.....£. 1.500

(ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime).

3)- Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

così - DETERMINATE 6040p. £ = 1500 → 2° = 3000 → 3° = 2250

4)- Le tariffe, di cui ai commi precedenti, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

lineo

X Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per temporanee per i fini di cui al seguente articolo.

5)- Le occupazioni con autovetture di uso private realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30%. Le misure delle tariffe devono essere contenute nell'atto deliberativo di destinazione delle aree.

X 6)- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

7)- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta del 80%.

8)- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è in facoltà del Comune disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al 50%

ART.27
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - DISCIPLINA

X 1)- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti stesse, sono tassati in base ai criteri dell'articolo successivo.

X 2)- Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando può il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

X ART.28
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1)- La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'articolo precedente è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, ed è pari a £. 500.000 per Km. lineare o frazione.

2)- Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di £.50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3)- nel caso in cui il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di iporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo, stesso è determinata e applicata in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure:

occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni;

Tassa complessiva: lire 40.000;

La tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

4)- Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a)- occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

b)- occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

c)- occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ART.29

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1)- Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| a) centro abitato | £. 76.000 |
| b) zona limitrofa | £. 51.000 |
| c) sobborghi e zone periferiche | £. 25.000 |
| d) frazioni | £. 12.000 |

2)- La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3)- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri degli altri serbatoi.

4)- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5)- La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6)- Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto una tassa annuale dei seguenti limiti minimi e massimi:

- | | |
|---|-----------|
| a) centro abitato | £. 76.000 |
| b) zona limitrofa | £. 51.000 |
| c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | £. 25.000 |

ART.30

ESENZIONI

1)- Sono esenti dalla tassa:

a)- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b)- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologio funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c)- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi esse assegnati;
- d)- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e)- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima,
- f)- le occupazioni di aree cimiteriali;
- g)- gli accessi carrabili a soggetti portatori di handicap.

ART. 31

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1)- Per le occupazione permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare al Comune aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messo a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2)- L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni

nelle occupazioni, il versamento della tassa dev'essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3)- Per le occupazioni di cui all'articolo 27 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il trenta giugno dell'anno successivo.

4)- Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5)- Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazione non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART.32

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVA DELLA TASSA

1)- Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'articolo 31, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2)- Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3)- Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4)- Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5)- La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n° 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del codice civile.

6)- I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.33

AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA. RINVIO

1)- Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c, della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART.34

SANZIONI

1)- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2)- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3)- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi
alla

data di scadenza stabilita nell'Art.31 comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti, sono ridotte, rispettivamente al 50% ed al 10%.

4)- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa, si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART.35 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1)- Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2)- Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3)- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART.36 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1)- I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'articolo 31 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dal Comune.

2)- Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

3)- Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to come all'originale

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO

f.to come all'originale

f.to come all'originale

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, il 01 AGO 1995

Visto: IL SINDACO

Paolo Fortino



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe Sgariglia

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8.6.1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to _____

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01 AGO 1995

come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (REG. PUB. _____)

È stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____, IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Giuseppe Sgariglia) al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità;

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 47, comma 2);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

Il, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

